

**ALLEGATO D) PROSPETTO SPESA PERSONALE TEMPO DETERMINATO ANNO 2009
E CONSUNTIVO 2015**

Allegato D) alla DELIBERAZIONE DI "PIANO OCCUPAZIONALE 2016 -2017-2018. PIANI ANNUALI 2016-2017"

Spesa co.co.co.(compresa Irap) - Servizi Sociali			148.801,80	151.079,43	-2.277,63
			728.060,62	699.434,56	28.626,06
Spesa personale a tempo determinato - Istituzione Scuole e Nidi				Anno 2014	Differenza
Spesa dirigenti a tempo determinato Istituzione - art. 110 c. 1 T.U			102.954,59	186.928,47	-3.796,32
Spesa personale art.90 D.Lgs. 267/2000			80.177,56		
Spesa personale Alta Specializzazione art. 110 c. 2 T.U.			45.318,02	3.197.964,59	393.095,95
Spesa personale a tempo determinato Istituzione Scuole e Nidi d'Infanzia			<u>3.545.742,52</u>		
			3.774.192,69	3.384.893,06	389.299,63
Spesa complessiva personale a tempo determinato anno 2015	1° aggregato		6.885.379,16	6.148.827,70	736.551,46
(Personale a TD o con convenzione ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa)					
Spesa per Tirocini formativi anno 2015	2° aggregato		18.000,00	14.400,00	3.600,00
(contratti di Formazione Lavoro, altri rapporti formativi, somministrazione di lavoro, lavoro accessorio di cui all'art.70, co.1, lett. d) del D.Lgs. 276/2003 e s.m.i.)					
L'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, riguardante le limitazioni al tetto di spesa del 2009 per il lavoro flessibile, è stato da ultimo modificato dall'art. 11, comma 4-bis, del D.L. 2014, 24 giugno, n. 90, introdotto in fase di conversione dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che ha inserito, in forma di inciso novellato, il settimo periodo, secondo cui: "Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente". All'incisione fa seguito il periodo immediatamente successivo, l'ottavo, già presente, che contiene la seguente disposizione: "Resta fero che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009".					
La spesa di personale per lavoro flessibile deve, pertanto, rimanere all'interno del tetto del 100% di quanto speso nel 2009. Deliberazione della Corte dei Conti - Sezione delle Autonomie - n. 2/SEZAUT/2015/QMIG del 29 gennaio 2015.					
Rivedendo, da ultima, la Deliberazione della Corte dei Conti - Sezione Autonomie - n. 21/SEZAUT/2014/QMIG, si escludono dalla spesa di personale per il lavoro flessibile unicamente i costi delle assunzioni finanziate esclusivamente da fondi dell'Unione Europea o da privati.					
Sulla base della deliberazione n. 13/2015/SEZAUT/INPR del 31 marzo 2015, che ha approvato le linee guida al rendiconto 2014, si considera la spesa del personale dirigenziale assunto ai sensi dell'art. 110 co.1 del T.U. Si è, pertanto, aggiornato il dato 2009 con la stessa tipologia di spesa.					
Reggio Emilia, 22/01/2016					